


SENTENZA 810/2010  
CRONOLOGICO 3014  
REPERTORIO 2037



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Firenze  
Sezione III civile

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri

Magistrati:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Dr. Fiorenzo Zazzeri       | Presidente   |
| Dr.ssa Isabella Mariani    | Giudice      |
| Dr. Ludovico Delle Vergini | Giudice Est. |

lasciate n. \_\_\_\_\_  
copie diritti esatti  
mezzo marche,  
Euro 12,00  
Us e APP  
Firenze

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 12.12.2006  
al n. 18397 del Ruolo Affari Civili Contenziosi  
dell'anno 2006

lasciate n. \_\_\_\_\_  
copie diritti esatti  
mezzo marche,  
Euro 16,00

avente ad oggetto: Intermediazione mobiliare

promossa da:

██████████ elettivamente domiciliati  
in Certaldo, presso e nello studio dell'avv. Domenico  
Occhipinti, che li rappresenta e difende, unitamente  
all'avv. Mauro Sandri del Foro di Milano, come da mandato  
in calce all'atto di citazione,

ATTORI

contro

Banca CR Firenze S.p.A., corrente in Firenze,  
elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello  
studio dell'avv. Giovanni Giglioli, che la rappresenta e  
difende, unitamente all'avv.prof. Umberto Morera del Foro  
di Roma, come da mandato in calce alla copia notificata  
dell'atto di citazione,

CONVENUTA

All'udienza del 22.9.2009 la causa veniva trattenuta  
in decisione sulle seguenti

conclusioni:

Per ██████████ e ██████████:

Handwritten signature or initials.

" "

Per Banca CR Firenze S.p.A.:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: 1) in via pregiudiziale: respingere le domande tutte formulate da parte attrice per difetto di interesse ad agire: 3) in via pregiudiziale subordinata: dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'avversa domanda di annullabilità, attesa la decorrenza del termine di cui all'art. 1442 c.c.; 4) nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; 5) in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande così come formulate nell'atto introduttivo, dichiarare i signori [REDACTED] e [REDACTED] tenuti a restituire alla Banca CR Firenze S.p.A.: 1) le obbligazioni Argentina di cui è causa; 2) il flusso cedolare complessivamente generato dai suddetti titoli, per un importo pari ad Euro 261,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, onorari e competenze.

In via istruttoria:

a) si oppone alla richiesta di esibizione "della Offering Circular" in quanto inammissibile poiché formulata in modo assolutamente generico, nonché irrilevante ai fini del decidere. Controparte sembra al riguardo dimenticare che non sussiste alcun obbligo per l'intermediario di consegnare al cliente detto documento;

b) si oppone all'avversa richiesta di prova testimoniale, poiché inammissibile.

A controparte sfugge innanzitutto la circostanza che la confessione stragiudiziale (concernente le dichiarazioni degli attori contenute nella documentazione di investimento), al pari di quella giudiziale (art. 2735

cc.), «forma piena prova contro colui che l'ha fatta delle circostanze dichiarate» (art. 2733 c.c.): l'unico mezzo per "smontare" detta efficacia probatoria è la revoca per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.), ma non certo la prova testimoniale su circostanze contrarie a quelle confessate (in questi termini, Trib. Venezia, 24 marzo 2007, doc. 12, cit.).

In ogni caso occorre rilevare che: 1) i capitoli di prova nn. 1, 2, 4 e 19 attengono a fatti notori e comunque irrilevanti ai fini del decidere; 2) i capitoli nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 22 sono all'evidenza superflui e/o inconferenti in quanto è già documentalmente provato in atti che la BANCA acquistò i titoli dedotti in lite sul Mercato dalla Caboto Intesabci S.I.M.; 3) i capitoli di prova nn. 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 sono all'evidenza superflui alla luce di quanto già ampiamente indicato, contestato e prodotto in atti".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa, iscritta al n.r.g. 18397/2006 di questo Tribunale (avente ad oggetto: declaratoria di nullità, annullamento, risoluzione per inadempimento o risarcimento di danni in relazione ad ordine di acquisto, avvenuto il 29.6.2001, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina 1999/2004 TV 2004 per l'importo di Euro 12.000,00; parti: [REDACTED] e [REDACTED] contro Banca CR Firenze S.p.A.), effettuato lo scambio di atti ai sensi degli artt. 6 e ss. D.Lg. 5/2003, fallito - a seguito di istanza di fissazione di udienza a cura degli attori - tentativo di soluzione conciliativa fra le parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.9.2009.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si prende atto delle pronunce delle SS.UU della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 19-12-2007, n. 26724; Cass., sez. un., 19-12-2007, n. 26725), sopravvenute in corso di causa e i cui principi sono comunque riferibili al caso di specie, in virtù delle quali dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso.

Va in primo luogo verificato se nel caso di specie sia avvenuta la stipulazione di contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro") secondo quanto previsto dapprima dall'art. 6 della Legge 2.1.1991, n. 1, successivamente dall'art. 18 del D.Lgs. 23.7.1996, n. 415, e quindi dall'art. 23 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

La risposta è positiva, in quanto in atti (doc. 1 convenuta) vi è copia del contratto regolante i servizi di negoziazione dei clienti, stipulato in data 25.9.1996, in cui in particolare gli attori dichiaravano di non voler fornire alla banca le informazioni richieste sulla

loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento.

Non ritiene questo Tribunale che il mancato adeguamento del suddetto contratto quadro alla da poco vigente disciplina di cui al D.Lgs. 23.7.1996 e alla sopravvenuta disciplina di cui al D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, determini, per derivazione, nullità del singolo ordine di acquisto, in quanto detta nullità non va rapportata alla generalità delle disposizioni contenute nel contratto-quadro, bensì a specifiche disposizioni dello stesso, dalla cui carenza detta nullità si assume derivare.

Gli attori lamentano che, al momento della sottoscrizione dell'ordine, non sia stata loro fornita informazione circa il rischio di non rimborsabilità del capitale e di non corresponsione degli interessi.

Va al riguardo evidenziato come il contratto-quadro in atti contenesse disposizioni nelle quali veniva prevista come possibile la variabilità del valore degli investimenti effettuati e il rischio di non facile liquidabilità dei valori mobiliari acquistati (clausole 5 e 6 del doc. I convenuta).

Alla stipulazione di detto "contratto-quadro" seguiva in data 29.6.2001 (doc. 19 attori e doc. 4 convenuta) la sottoscrizione di ordine di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina 1999/2004 TV 2004 per l'importo di Euro 12.000,00.

In detto ordine gli attori dichiaravano, mediante apposite dichiarazioni dattiloscritte aggiunte nell'ordine, che il titolo era stato "espressamente richiesto dal cliente che è al corrente 1) del fatto che si tratta di obbligazioni di emittente ad alto rischio; 2) della aleatorietà delle quotazioni sui mercati

internazionali; 3) della illiquidità del titolo e ne accetta i rischi conseguenti"

Ha inoltre documentato la banca convenuta (suo doc. 3, le cui risultanze, pur provenendo da documento - estratti conto - di parte, non sono state contestate), che gli attori avevano all'epoca, per circa 90.000,00 Euro, investimenti di tipo azionario, che denotavano una certa loro propensione al rischio.

In ragione di quanto sopra ritiene questo Tribunale come la banca convenuta da un lato non abbia violato alcuna norma comportamentale durante la fase prenegoziale riferita al c.d. contratto-quadro, dall'altro non abbia dato esecuzione all'ordine in assenza di contratto-quadro, dall'altro infine non abbia omesso di informare il proprio cliente, al momento della sottoscrizione dell'ordine conferito nell'ambito della negoziazione a monte, delle specifiche voci di rischio che di lì a pochi mesi, nel dicembre 2001, vennero a concretizzarsi con la nota situazione di *default* della Repubblica Argentina.

La domanda degli attori articolata in via principale deve essere rigettata.

In via subordinata gli attori hanno proposto domanda di annullamento per vizio del consenso, esponendo essere loro stata, al momento della sottoscrizione dell'ordine, verbalmente prospettata una situazione diversa da quella riconosciuta nella modulistica sottoscritta.

Sul punto la banca convenuta ha eccepito la maturazione della prescrizione, per essere stata la domanda introdotta (con atto di citazione notificato il 6.12.2006) dopo il decorso del termine quinquennale ex art. 1442 c.c.

L'eccezione deve essere accolta, secondo il principio per il quale mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione

rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (così Cass., sez. lav., 18-02-1992, n. 1965; Cass., sez. I, 19-07-1996, n. 6497; Cass., sez. lav., 23-08-2000, n. 11020; Cass., sez. II, 03-12-2003, n. 18477; Cass., sez. II, 27-09-2007, n. 20332).

Ne può sostenersi che il *dies a quo* di prescrizione debba rinvenirsi non nella data di stipulazione del contratto, bensì in quella in cui risultò chiara e palese la situazione di *default* della Repubblica Argentina (fine dicembre 2001).

L'art. 1442 c.c. prevede (comma 2) che quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età e negli altri casi (comma 3) dal giorno della conclusione del contratto.

Va rilevato che nel caso di specie il vizio del consenso si assume dagli attori essere stato determinato dall'aver la Banca loro prospettato al momento della conclusione del contratto che i titoli in questione fossero esenti da alcun rischio quanto a valore e redditività, difformemente dal testo contrattuale sottoscritto dai clienti.

La discrepanza fra quanto sottoscritto e quanto assunto come verbalmente loro prospettato era quindi per gli attori di immediata evidenza subito dopo la sottoscrizione dell'ordine, allorquando cioè gli attori stessi, in possesso della copia che non è contestato essere stata loro rilasciata, potevano comunque rendersi conto che ciò di cui era stata loro fornita assicurazione non trovava in alcun modo riscontro nel testo degli accordi sottoscritti. Il default del dicembre 2001 concretizzò infatti solo la fase iniziale di un pregiudizio della cui non indennizzabilità gli attori erano stati comunque portati a conoscenza al momento stesso della conclusione dell'accordo relativo all'acquisto dei titoli.

Anche la subordinata domanda di annullamento deve essere quindi rigettata.

Per i medesimi motivi, avendo la Banca convenuta, fornito adeguata informazione circa il concreto rischio connesso all'investimento, di lì a poco concretizzatosi, va respinta la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento dell'acquisto dei titoli (avvenuto in contropartita diretta).

In relazione alla particolarità della questione trattata (costituita dal mancato formale adeguamento nel corso del tempo del contratto-quadro a suo tempo sottoscritto) sussistono gravi ed eccezionali motivi affinché le spese di lite del presente grado di giudizio vengano integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale

definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da [redacted] e [redacted] contro Banca CR Firenze S.p.A., causa iscritta al N.R.G. 18397/2006 di questo




Tribunale, in contraddittorio della convenuta, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,

1. rigetta le domande degli attori;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.


Così deciso in Firenze il 22 settembre 2009 dal Tribunale, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Ludovico Delle Vergini.

Il Presidente

  
IL CANCELLIERE - CI  
Loretta EUSEPI

Il Giudice Estensore





IL CANCELLIERE - CI  
Loretta EUSEPI